

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 marzo 2018, n. 35
**D.lgs. n. 152/2006 e smi – Metanodotto di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”)-DP 75 Bar - Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017. “Verifica di Ottemperanza” della prescrizione n. A.8).
Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla Piazza Santa Barbara n. 7.**

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA-Vinca**

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d'intesa con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio acquisito dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha adottato il seguente provvedimento.

Visti:

- la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;
- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;
- l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione*”;
- la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

Visti altresì:

- il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia Ambientale*” e, segnatamente gli artt. 28 e 29 inerenti al “*Monitoraggio*” ed ai “*Controlli e sanzioni*”;
- il D.M. n. 308/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.

Premesso che:

- con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d’ora in avanti MATTM) decretava la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del “*Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti*” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) -

piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1";

- l'art.1 del citato D.M. recante il "Quadro Prescrittivo" indicava, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni alla cui ottemperanza subordinava l'efficacia del medesimo decreto;
- il successivo art. 2 recante le "Verifiche di Ottemperanza", individuava l'Autorità Competente preposta all'attività di monitoraggio di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017 (denominandola "Ente istruttore") per ciascuna verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto precedente e indicava la Regione Puglia quale Ente istruttore per 10 delle 39 prescrizioni complessivamente apposte;
- con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/12560 del 28/12/2017, SNAM RETE GAS (d'ora in avanti SRG) inoltrava la documentazione tecnica per la Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14), A.15) che veniva caricata sul Portale Ambientale istituzionale regionale;
- la Regione Puglia-Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO_089/513 del 17/01/2018 - trasmessa per conoscenza a mezzo pec a quanti in indirizzo - , per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate:
 - comunicava l'interruzione dei termini del procedimento volto alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni demandate dal MATTM alla Regione Puglia ed oggetto della nota di trasmissione;
 - invitava SRG a trasmettere la documentazione per le verifiche di ottemperanza A.2), A.3), A.7), A.8), A.11), A.13) solo a valle dell'ottenimento degli atti autorizzativi dovuti e necessari per la realizzazione dell'opera, ritenuti atti necessari e presupposti indefettibili per lo svolgimento delle ottemperanze stesse;
- con nota prot. n. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001988.29/01/2018, il Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al D.M. n. 249/2017, rappresentava *"che non rileva, relativamente alla possibilità di avvio delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni del detto decreto VIA, il fatto che il progetto del metanodotto di cui trattasi risulti allo stato ancora in corso di autorizzazione. ... (omissis)... Inoltre eventuali modifiche che dovessero essere apportate al progetto in fase di autorizzazione saranno, se del caso, sottoposte ad una verifica ambientale aggiuntiva"*. Con la medesima nota invitava al Regione a provvedere all'evasione delle verifiche di propria competenza entro un termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della nota stessa.

Richiamati i contenuti della nota prot. n. 513 del 17/01/2017 come di seguito sintetizzabili:

- l'opera in argomento non ha ancora conseguito il prescritto provvedimento autorizzativo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e smi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti MISE), non avendo la Regione Puglia rilasciato la prevista intesa ai sensi dell'art. 1 co. 8-bis della legge n. 239/2004, come integrato dall'art. 1 co. 554 della legge 190/2014: a valle di tale circostanza il MISE ha pertanto devoluto il procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8-bis della Legge n. 239 del 2004, come integrato dall'art. 1 co. 554 della Legge n. 190 del 2014: ne discende che, allo stato attuale, l'opera non è ancora cristallizzata nel suo assetto definitivo e, pertanto, è in astratto, ancora suscettibile di subire modifiche;
- come già evidenziato nel parere reso dalla CTVIA n. 2410 del 26/05/2017 (presupposto al D.M. n. 249/2017) *"l'autorizzazione paesaggistica (ed eventuale deroga all'art. 95 delle NTA del PPTR) confluirà nel procedimento di autorizzazione unica, di competenza del MISE (ai sensi dell'art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001) e quindi nel provvedimento finale, di autorizzazione alla costruzione e di cui il Dec. VIA costituisce parte integrante, tenuto conto che detto provvedimento finale sostituisce, anche ai fini urbanistici, edilizi, nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, e costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati (quali appunto il PPTR)"*;
- la suesposta circostanza (ribadita anche dalla competente D.G. del MISE nella sua nota prot. n. 28463

del 04/12/2017) postula, pertanto, che sia necessaria e propedeutica l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e smi comprensiva di deroga al PPTR (circostanza già palesata in occasione della seduta di coordinamento indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la data del 21.12.2017, a cui la Regione ha partecipato in modalità remota). Alla data di adozione del presente provvedimento la Regione non ha ancora rilasciato il richiesto provvedimento;

- i presupposti *ex lege* discendenti dal d.lgs. n. 42/2004 sulla scorta dei quali la Regione è Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (come da surrichiamata richiesta del MISE) non possono essere distinti e scissi da quelli che sorreggono anche le verifiche di ottemperanza involgenti gli aspetti paesaggistici delle prescrizioni apposte al provvedimento di VIA;
- è di ogni evidenza che la citata presupposizione confligge tanto con la possibilità di espletare le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni già richieste (e correlate agli aspetti paesaggistici) quanto con la possibilità di esperirle prima del rilascio del medesimo provvedimento.

Considerato che:

- ad onta dei contenuti della prefata nota, la Regione Puglia, nella qualità di Ente istruttore individuato dal MATTM, è onerata dell'adempimento concretantesi nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni demandate, e, a tal fine, con nota prot. n. 1172 del 02/02/2018, ha chiesto idoneo supporto tecnico ad altre articolazioni regionali appositamente individuate onde ottemperare al citato obbligo: in particolare per la prescrizione identificata dal n. A.8) tale supporto è stato richiesto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in ragione sia della peculiarità della medesima prescrizione che in ragione delle precipue competenze della Sezione stessa.

Per facilità di lettura, si trascrive di seguito il contenuto integrale della prescrizione n. A.8) del D.M. n. 249/2017:

"Dovranno essere predisposti i progetti esecutivi degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico per i punti di linea e gli impianti previsti nel progetto, nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche esistenti e considerando che:

- a) dovranno essere realizzati interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico attraverso fasce arboree e arbustive di specie autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio vegetale esistente;*
- b) compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i fabbricati dovranno essere armonizzati, per i rivestimenti e gli aspetti architettonici, allo stile e al contesto territoriale circostante;*
- c) l'impianto di illuminazione degli impianti dovrà essere progettato in conformità con le disposizioni della L.R. 15/2005 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico in modo tale da recare il minor disturbo possibile all'avifauna e in generale ai limitrofi ricettori antropici."*

Rilevato che:

- con nota prot. n.1549 del 27/02/2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rendeva il contributo istruttorio richiesto dal cui tenore si evince che la documentazione trasmessa da SGR inerente alla prescrizione in oggetto è carente degli elementi necessari alla compiuta verifica di ottemperanza.

Tutto ciò premesso e considerato, e visti

- il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto da SNAM RETE GAS;
- la prescrizione n. A.8) apposta al citato D.M.;
- il contributo pervenuto innanzi meglio dettagliato;

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente in intestazione

DETERMINA

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di dichiarare** non ottemperata la prescrizione n. A.8) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla base del surriferito contributo reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**All.1**);
- **di precisare** che, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto del co. 3 e del co. 5 dell'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, la società proponente è tenuta a trasmettere la documentazione conforme al contenuto integrale della prescrizione entro l'ulteriore termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, utile a superare le criticità rilevate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, come specificate in narrativa;
- **di specificare** che il presente provvedimento inerisce alla sola verifica dell'ottemperanza della prescrizione indicata e che rimane ferma ed impregiudicata la necessità in capo alla proponente SNAM RETE GAS di acquisire ogni altra autorizzazione *lato sensu* intesa necessaria alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTM-DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'Arpa Puglia, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM RETE GAS, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e smi, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari

Avv. Giorgia Barbieri

Rag. Carmen Mafrica

Ing. Ljuba Tornese

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Via-Vinca**

Dott.ssa Antonietta Riccio

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

27/02/2018

AOO_145/00_1549

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA Ministeriale n. 249 del 22/09/2017 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto "Metanodotto di interconnessione Tap DN 1400 (56''), DP 75 bar, L=55,090 km". Prescrizione A8, contributo istruttorio per gli aspetti paesaggistici.

Con riferimento all'intervento in oggetto epigrafato, al fine di ottemperare a quanto previsto dal DM n. 249 del 22/09/2017 e alla richiesta formulata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 1172 del 2/02/2018, si rappresenta quanto di seguito esposto.

La presente nota fornisce un contributo in merito agli aspetti paesaggistici della prescrizione A8 "verifica ed approvazione, sulla base della progettazione esecutiva, degli interventi di mitigazione paesaggistica proposti" che qui di seguito si riporta integralmente:

"dovranno essere predisposti i progetti esecutivi degli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico per i punti di linea e gli impianti, previsti nel progetto, nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche esistenti e considerando che:

- Dovranno essere realizzati interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico attraverso fasce arboree e arbustive di specie autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio vegetale esistente;
- Compatibilmente con le esigenze di sicurezza, i fabbricati dovranno essere armonizzati, per i rivestimenti e gli aspetti architettonici, allo stile e al contesto territoriale circostante;
- L'impianto di illuminazione degli impianti dovrà essere progettato in conformità con le disposizioni della LR 15/2005 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico in modo tale da recare il minor disturbo possibile all'avifauna e in generale ai limitrofi ricettori antropici;

La documentazione inoltrata e segnalata dalla società Proponente ai fini dell'ottemperanza alla prescrizione A8, consultabile sul Portale Ambiente della Regione Puglia – <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente>, si compone dei seguenti elaborati:

- SPC. RE-VOT-002 (del 19/12/2017);
- Allegato 1 Progetto Esecutivo;
- Allegato 3 doc. RE-PRV-001.

Con specifico riferimento al punto a) della prescrizione il Proponente rappresenta che:

"La prescrizione è stata recepita dal "Progetto di ripristino vegetazionale" allegato al presente documento (Allegato 3 doc. RE-PRV-001).

Gli interventi di mitigazione e ripristino vegetazionale sono stati progettati con lo scopo di ricostituire, in modo ottimale e rapido, le condizioni degli ecosistemi naturali presenti prima

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

della realizzazione del metanodotto e di inserire gli impianti in progetto, uniche strutture fuori terra dell'opera, all'interno del contesto paesaggistico-vegetazionale circostante."

Esaminata la documentazione inoltrata dalla società proponente, nello specifico gli elaborati "Relazione Progetto Ripristino Vegetazionale"- SPC.RE-PRV-001, "Schede di Dettaglio Rimboschimenti"- SPC.SC-PRV-002, "Progetto Ripristini Vegetazionali Elenco Piante Arboree ed Arbustive Previste per il Rimboschimento"-SPC.EL-PRV-001, si ritiene di condividere le azioni previste e di integrarle con le seguenti prescrizioni:

- i ripristini vegetazionali dovranno essere realizzati con ecotipi locali provenienti da boschi di semi regionali a tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013. Il materiale di propagazione da utilizzare dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008;
- per le specie arboree quali quercia spinosa, leccio e sughera è opportuno l'utilizzo di individui di altezza 0,80-1,00m ai fini di una più veloce crescita e raggiungimento degli obiettivi di miglioramento paesaggistico.

Per quanto concerne invece le modalità fissate per le irrigazioni (documento di riferimento "Relazione Progetto Ripristino Vegetazionale", par. 8.4 "Irrigazioni") si chiede di meglio definire le stesse, soprattutto di inserire gli interventi di soccorso nel periodo di maggiore aridità. Tali interventi dovranno essere effettuati per almeno tre anni dopo l'impianto delle essenze.

Con riferimento al punto b) della prescrizione, il Proponente rappresenta che:

"Come indicato nel progetto architettonico dei fabbricati, sia dei Punti di Linea che dell'impianto concentrato di Melendugno (rif. Allegato 1 Progetto Esecutivo - Impianti) sono stati rispettati i criteri costruttivi tipici del Salento, ed in particolare il tetto piano ed il rivestimento esterno con intonaco civile di colore chiaro."

Esaminata la documentazione inoltrata dalla società Proponente, con specifico riferimento agli elaborati identificati con CIV-152 "Planimetria fondazioni e sistemazioni esterne", CIV-155 "Edificio uso telecomando telemisure tipo B4-Architettonico", relativamente ai punti di linea, si ritengono sufficienti le soluzioni architettoniche individuate, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli impianti stessi. Non si ritiene esaustiva invece la documentazione inoltrata relativamente agli impianti.

Con riferimento al punto c) della prescrizione, circa l'impianto di illuminazione che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni contenute nella LR n. 15/2005 in modo tale da recare il minor disturbo possibile all'avifauna, si ritiene la documentazione non sufficiente. Eventuali ulteriori valutazioni non risultano di competenza della Scrivente.

Il Funzionario

Ing. Vittoria Antonia Greco

Il Dirigente della Sezione

Ing. Barbara Loconsole

www.regione.puglia.it